

# SEAC REPORT

REPORT

08

## ACCERTAMENTO

<p><b>Percentuali ricarico</b></p> <p><b>Ordinanza Corte Cassazione</b> <b>29.3.2021, n. 8698</b></p>	<p>Nell'ambito dell'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600/73, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad una determinata annualità, <i>"costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi"</i>. Grava sul contribuente l'onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possono giustificare in altri periodi l'applicazione di percentuali diverse.</p>
<p><b>Redditometro</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>6.4.2021, n. 9216</b></p>	<p>L'accertamento tramite redditometro è nullo qualora basato sul possesso di auto di grossa cilindrata rientranti nell'esercizio dell'impresa del contribuente (esercente, nel caso di specie, l'attività di noleggio di autovetture senza conducente, utilizzate dai clienti anche per feste private e per rappresentanza).</p>
<p><b>Notifica di più atti con unico plico</b></p> <p><b>Ordinanza Corte Cassazione</b> <b>6.4.2021, n. 9224</b></p>	<p>Grava sull'Amministrazione finanziaria provare che nell'ambito di un unico plico sono stati notificati due atti contenenti diverse pretese impositive. La giurisprudenza di legittimità, infatti, <i>"addossa sull'autore del plico la prova del suo contenuto in caso di duplicità di atti ivi contenuti"</i>.</p>
<p><b>Ripresa notifica atti sospesa per COVID-19</b></p> <p><b>Provvedimento Agenzia Entrate</b> <b>6.4.2021</b></p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che individua le modalità di ripresa dell'attività di notifica degli atti sospesa, a seguito dell'emergenza COVID-19, dall'art. 157, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", nonché l'attuazione della definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità introdotta dall'art. 5, commi da 1 a 7, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni".</p>

**RIPRODUZIONE VIETATA**

**ADEMPIMENTI**

<b>Proroga invio opzione sconto in fattura / cessione del credito</b>  <i>Provvedimento Agenzia Entrate 30.3.2021</i>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che proroga dal 31.3 al 15.4.2021 il termine di invio della comunicazione relativa all'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione del 110% e delle altre detrazioni con riferimento alle spese sostenute nel 2020 (Informativa SEAC <a href="#">1.4.2021, n. 101</a>).</p>
<b>Tenuta registri con sistemi elettronici</b>  <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 9.4.2021, n. 236</i>	<p>In caso di tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici ai sensi dell'art. 7, comma 4-quater, DL n. 357/94 come modificato dal DL n. 34/2019, il versamento dell'imposta di bollo va effettuato secondo le previsioni di cui al DM 17.6.2014, ossia tramite mod. F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, indipendentemente dalla successiva conservazione sostitutiva.</p>

**AGEVOLAZIONI**

<b>Carta elettronica 18enni</b>  <i>Decreto Ministero beni culturali 22.12.2020, n. 192</i>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 17.3.2021, n. 66 il Decreto che individua i criteri e le modalità di attribuzione della Carta elettronica, del valore di € 500, che consente ai soggetti che hanno compiuto 18 anni nel 2020 di acquistare biglietti per teatro cinema e spettacoli dal vivo, libri, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, musica registrata, corsi di musica, di teatro, di lingua straniera e prodotti dell'editoria audiovisiva, nonché abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale.</p>
<b>Contributo fondo perduto c.d. "Decreto sostegni" e partita IVA attiva dall'1.1.2019</b>  <i>Provvedimento Agenzia Entrate 29.3.2021</i>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che modifica le istruzioni del modello per la richiesta del contributo a fondo perduto introdotto dal c.d. "Decreto Sostegni" prevedendo, per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019, la spettanza anche in presenza di una differenza negativa, ma inferiore al 30%, tra la media mensile del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto a quella del 2019 (Informativa SEAC <a href="#">31.3.2021, n. 100</a>).</p>
<b>"Caro petrolio" primo trimestre 2021</b>  <i>Nota Agenzia Dogane e Monopoli 30.3.2021, prot. n. 94008/RU</i>	<p>Sono stati forniti chiarimenti in merito al credito d'imposta spettante agli autotrasportatori relativamente al consumo di gasolio del primo trimestre 2021 la cui istanza va presentata entro il 30.4.2021. In particolare il beneficio relativo ai consumi effettuati nel periodo 1.1 – 31.3.2021 ammonta a € 214,18 per mille litri di gasolio (Informativa SEAC <a href="#">7.4.2021, n. 108</a>).</p>
<b>Agevolazioni "prima casa"</b>  <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 2.4.2021, n. 228</i>	<p>In caso di fruizione dell'agevolazione "prima casa" in sede di acquisto a titolo oneroso del 50% di un immobile di cui il contribuente è già proprietario del restante 50% a seguito di donazione, è possibile l'acquisto di un altro immobile con le agevolazioni "prima casa" a condizione che entro 1 anno dall'acquisto sia ceduto (almeno) il 50% dell'immobile preposseduto, ossia la quota acquistata a titolo oneroso, "conservando la proprietà del residuo 50 per cento acquistata per donazione". La cessione può essere effettuata non solo a titolo oneroso, ma anche a titolo gratuito.</p>

**RIPRODUZIONE VIETATA**

<p><b>Indennità COVID-19 lavoratori turismo / spettacolo / occasionali / "porta a porta"</b></p> <p><b>Messaggio INPS 8.4.2021, n. 1452</b></p>	<p>È in corso di liquidazione da parte dell'Istituto l'indennità "una tantum" pari a € 2.400 prevista dall'art. 10, comma 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" a favore dei soggetti già beneficiari delle indennità introdotte dagli artt. 15 e 15-bis, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori", appartenenti alle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione settori turismo / stabilimenti termali;</li> <li>- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali;</li> <li>- lavoratori intermittenti;</li> <li>- lavoratori autonomi occasionali;</li> <li>- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;</li> <li>- lavoratori a tempo determinato settori turismo / stabilimenti termali;</li> <li>- lavoratori dello spettacolo.</li> </ul>
---	---

### IMPOSTE DIRETTE

<p><b>Utilizzo riserva rivalutazione a copertura prelevamenti titolare</b></p> <p><b>Ordinanza Corte Cassazione 11.2.2021, n. 3440</b></p>	<p>L'utilizzo della riserva (non affrancata) costituita a seguito della rivalutazione dei beni d'impresa (c.d. saldo attivo di rivalutazione) per la copertura dei prelevamenti in c/utili del titolare di una ditta individuale costituisce un'ipotesi di distribuzione di utili, in quanto tale da assoggettare a tassazione.</p> <p>Analogamente in caso di utilizzo della predetta riserva a copertura dei prelevamenti effettuati dai soci di società di persone.</p>
--	--

### IMPOSTE INDIRETTE

<p><b>Rinuncia al trust</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 30.3.2021, n. 8719</b></p>	<p>L'atto di rinuncia al trust da parte dei beneficiari con retrocessione dei beni al disponente è soggetto alle imposte ipocatastali in misura fissa.</p> <p>Infatti, detta retrocessione non costituisce un <i>"nuovo trasferimento ma un effetto automatico della cessazione del vincolo di destinazione"</i>.</p>
<p><b>Cessione d'azienda o di singoli beni e imposta di registro</b></p> <p><b>Ordinanza Corte Cassazione 30.3.2021, n. 8748</b></p>	<p>In presenza di una cessione di beni atti, nel loro complesso e nel loro collegamento, all'esercizio d'impresa, è ravvisabile una cessione d'azienda soggetta ad imposta di registro.</p> <p>Diversamente, la cessione di singoli beni, inidonei di per sé ad integrare la potenzialità produttiva propria dell'impresa, deve essere assoggettata ad IVA.</p> <p>Sussiste la cessione d'azienda anche nel caso in cui i beni ceduti nella loro complessità siano solo potenzialmente utilizzabili per attività d'impresa, <i>"senza che abbia rilievo il requisito dell'attualità dell'esercizio dell'impresa né la mancata cessione delle relazioni finanziarie, commerciali e personali"</i>.</p>

## IRAP

## IVA

**RIPRODUZIONE VIETATA**

<p><b>Esigibilità IVA operazioni ante fallimento e mod. IVA</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 8.4.2021, n. 230</i></p>	<p>Nel caso in cui <i>"l'evento generatore del debito IVA si verifichi prima dell'apertura della procedura concorsuale (nel caso di specie la cessione dei contratti sportivi), la circostanza che l'IVA diventi esigibile nel corso della procedura non ne modifica la natura"</i>. Pertanto, il credito non può essere considerato prededucibile ma partecipa alla ripartizione dell'attivo.</p> <p>Al fine di indicare le operazioni effettuate ante e post fallimento, il mod. IVA va presentato utilizzando due moduli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nel primo, va barrata la casella presente a rigo VA3 e vanno riportate le operazioni effettuate nel periodo ante fallimento la cui IVA è divenuta esigibile e/o detraibile nell'anno di riferimento;</li> <li>– nel secondo, vanno riportate le operazioni attive e passive effettuate nell'anno di riferimento.</li> </ul> <p>Se dalle operazioni ante fallimento emerge un debito IVA, nel quadro VX va riportato esclusivamente il credito / debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento; infatti, i saldi della Sezione 3 del quadro VL non possono essere né compensati né sommati tra loro. Il credito IVA risultante dal quadro VX può essere utilizzato nel mod. F24 in compensazione dei debiti fiscali / contributivi maturati successivamente all'apertura del fallimento.</p>
--	--

### REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

<p><b>Retribuzioni convenzionali 2021</b></p> <p><i>Decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali 23.3.2021</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 7.4.2021, n. 83 il Decreto che stabilisce la misura delle retribuzioni convenzionali utilizzabili dal periodo di paga in corso all'1.1.2021 fino a quello in corso al 31.12.2021 per calcolare i contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani all'estero nonché delle imposte sui redditi da lavoro dipendente ex art. 51, comma 8-bis, TUIR.</p>
<p><b>Card a dipendenti</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 29.3.2021, n. 221</i></p>	<p>L'attribuzione ai dipendenti di una card che consente l'acquisto, ad un prezzo scontato, dei beni / servizi prodotti dal datore di lavoro non genera reddito imponibile in capo agli stessi se <i>"il prezzo pagato dal ... dipendente non si configura quale corrispettivo simbolico che maschera l'erogazione di una retribuzione"</i>. Nel caso di specie il dipendente corrisponde il valore normale del bene, al netto degli sconti d'uso.</p>
<p><b>Somme liquidate a dipendente a seguito di sentenza</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 29.3.2021, n. 222</i></p>	<p>Le somme liquidate da un'azienda (nel caso di specie, Azienda sanitaria) ad un proprio dipendente (nel caso di specie, medico specialista ambulatoriale) a titolo di risarcimento del danno a seguito di una sentenza costituiscono per il percipiente reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, TUIR, qualora siano dirette a compensare la mancata percezione di redditi di lavoro / mancato guadagno (lucro cessante) e non siano dirette a risarcire le perdite effettivamente subite (danno emergente). Su tali somme il datore di lavoro deve operare la ritenuta a titolo d'acconto.</p>

RIPRODUZIONE VIETATA